

Verbale di esame congiunto e Accordo Sindacale
ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.03.2020
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 26 Giugno 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 si è tenuto l'incontro

TRA

- **Elilor Ristorazione S.p.A.** rappresentata da Giovanni Magrini (giusta delega)
- **Filcams CGIL** rappresentata da rappresentata da Cinzia Bernardini
- **Fisascat CISL** rappresentata da rappresentata da Marco De Murtas
- **Uiltucs UIL** rappresentata da Gabriele Fiorino

Le Parti si sono incontrate su richiesta delle OO.SS. a seguito delle comunicazioni preventive inviate dall'azienda il giorno 15.05.2020 mediante mail/pec (nazionale@pec.filcams.it alla c.a. Sig.ra Cinzia Bernardini; fisascat.nazionale@pec.it alla c.a. Sig. Marco Demurtas; uiltucs@pec.it alla c.a. Sig. Gabriele Fiorino), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con le quali faceva istanza di stipula accordo per la Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 17 Marzo 2020 – n° 18 per tutte le unità operative presenti sul territorio nazionale in cui operino lavoratori non rientranti nelle tutele previste dall'art. 19 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 – n°18.

PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, nonché con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;
- c) La necessità di proroga della copertura dell'ammortizzatore sociale è motivata sia dalla sospensione dell'attività scolastica a tutto l'anno scolastico 2019-2020, sia dal protrarsi della oltremodo significativa contrazione dell'attività delle unità di ristorazione presso committenti pubblici e privati di altre verticali di mercato. Siffatta riduzione di attività seguita a manifestarsi nonostante le disposizioni della Pubblica Autorità concernenti la cosiddetta "Fase 2
- d) **Elilor Ristorazione S.p.A.** (di seguito, la "Società") con sede legale in Via Venezia Giulia 5/A, 20157 Milano (P.IVA 08746440018) è presente con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale applicando ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo " — sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. 4325 lavoratori impiegati sul territorio nazionale;
- e) La sospensione dei lavoratori avverrà fino ad un massimo di zero ore.
- f) Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:



- 1) la Società non è beneficiaria allo stato di alcun ammortizzatore sociale rispetto alle unità produttive di cui al presente Accordo (pari a 153) e non ha presentato alcuna domanda in tal senso;
- 2) la Società non ha concreto accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, non sussistendo in relazione all'emergenza epidemiologica Covid – 19 i presupposti di accesso per l'intervento della CIGS, ai sensi dell'art. 20, lett. c) del D.Lgs. 148/2015.


g) le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società, hanno chiesto di individuare, per questi lavoratori, ogni azione volta alla tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori evidenziando l'esigenza di definire forma di sostegno al reddito non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'INPS dell'integrazione salariale;

Le Parti, come sopra qualificate, hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica nazionale.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE


Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e ai correlati benefici così come disposto dal DL n.18/2020 art. 22.
2. Con espresso riferimento alle indicazioni ministeriali di cui al c.d. DL Rilancio del 20.05.20 art.68 e per le società afferenti al settore Turismo ed in ossequio a quanto definito all'art. 1 del DI 52 del 16/6/20, le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori n. 9 settimane complessive da fruire anche non consecutivamente.
3. Il periodo avrà decorrenza dal termine della copertura delle precedenti 9 settimane già godute, ovvero 13 per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (accordo Integrativo in Allegato), con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e garantendo l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.
4. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza determinate anche dalla normativa come richiamata in premessa;
5. Fermo il coinvolgimento delle RSU/RSA, l'Azienda potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
6. In merito a quanto sopra, la Società si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Cassa Integrazione, tenuto conto delle condizioni di salute e sicurezza.
7. la Società presenterà nei termini di legge, presso la competente Divisione del Ministero del Lavoro, domanda di accesso al correlato trattamento previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n° 18 del 17 Marzo 2020 per tutti gli appalti presenti sul territorio nazionale in cui operino lavoratori non rientranti nelle tutele previste dall'art. 19 del succitato Decreto Legge 17 Marzo 2020 – n°18 e indicati negli allegati elenchi.
8. La causale per la quale si richiede la concessione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga è "COVID-19 nazionale.



9. Detta istanza interesserà un numero massimo di **567 lavoratori** che svolgono il servizio presso gli appalti come indicati nell'elenco di seguito riportato e, di norma e salvo ulteriori esigenze sopravvenute, determinerà la sospensione a zero ore e/o la riduzione delle attività lavorative, con un numero massimo di ore pari al **70%** del complessivo teorico lavorabile nel periodo, ripartiti sul territorio nazionale su un totale di complessive **n.15 regioni** di come di meglio precisato nell'**Allegato 1**.
10. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto direttamente attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e anticipato dall'Istituto nella misura e modalità prevista dall'art. 71 comma 4 D.L. 34 del 19/05/20 (rilancio).
11. Le Parti convengono che la continuità di reddito dei lavoratori è un valore e un obiettivo condiviso, ed essendo le tempistiche di erogazione diretta da parte dell'Istituto del trattamento di CIGD non coerenti con tali obiettivi, individuano nella maturazione degli oneri differiti maturati alla data (13ma mensilità – TFR), la misura per la tutela della salvaguardia reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori.
12. In tal senso l'azienda si rende disponibile, anche in deroga ai criteri normativi, ad erogare un'anticipazione delle somme, maturate e svincolate alla data, a titolo di 13ma e TFR pari al valore dell'Assegno Ordinario Inps ovvero alla relativa cifra massima accantonata e disponibile. Detto anticipo ove richiesto con apposita modulistica in divulgazione, sarà anticipato a mezzo bonifico entro il 15 Luglio p.v. e quindi conguagliato con la busta paga del mese di Luglio 2020. Casi a carattere particolarmente emergenziale, saranno oggetto di specifica valutazione.
13. Le Parti convengono di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
14. Le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa.
15. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto, sottoscrivendo il presente Accordo Sindacale in coerenza con l'Art. 22 D.L. 18/2020.
Letto confermato sottoscritto.

Per La Gemeaz Elios S.p.A.



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

